

AQUAPUR MULTISERVIZI SPA
Via Giuseppe Lazzareschi n. 67
55016 PORCARI (LU)

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE PER LA FORNITURA DI
POLICLORURO D'ALLUMINIO AL 18% COME
COAGULANTE PER IL TRATTAMENTO ACQUE
REFLUE**

PERIODO DAL 1.11.2023 AL 30.04.2024

CIG A002F78CF5

L'AMMINISTRATORE DELEGATO



ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E IMPORTO STIMATO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di policloruro d'alluminio al 18% (più o meno 1) come coagulante per il trattamento acque reflue.

Il quantitativo stimato nel periodo è di 350.000 kg ed è puramente indicativo e la stazione appaltante provvederà a pagare quanto effettivamente ordinato; si tratta pertanto di un contratto a misura e la ditta nulla potrà pretendere nel caso in cui il quantitativo indicato non venga completamente ordinato. L'importo stimato ammonta a complessivi euro 199.500,00 nel quale rientrano i **costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo** i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, di cui all'art 26 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e succ. modifiche ed integrazioni, i quali **dovranno essere pari a quanto indicato all'interno dell'art. 20 del presente Capitolato**. La stima è riferita alle singole voci, attinenti la sicurezza, desumibili dal DUVRI di cui all'art 26 comma 5 del D. Lgs. 81/08 e succ. modifiche ed integrazioni (Vedi Allegato 1).

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata dal 1.11.2023 al 30.04.2024. Alla scadenza il contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di alcun preavviso. La ditta si impegna, a richiesta della stazione appaltante a prorogare il contratto alle medesime condizioni contrattuali nel caso in cui sia in corso la procedura per il nuovo affidamento e per il tempo necessario al suo completamento.

ART. 3 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. a), del D.L. 04/2022, è ammessa la revisione dei prezzi definiti nel contratto quando, per ragioni imprevedute ed imprevedibili, l'aggiudicazione possa documentare un aumento dei prezzi delle materie prime utilizzate superiore al 5% del prezzo originario.

ART. 4 - MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura dovrà essere effettuata a cura e spese della ditta appaltatrice mediante consegna con cisterna, porto franco presso la sede della stazione appaltante.

La consegna del materiale dovrà essere effettuata, di norma, ogni quattro giorni naturali e consecutivi; di comune accordo tra il Capo impianto e il rappresentante della ditta appaltatrice sarà concordato un calendario di fornitura.

Nel caso in cui il giorno concordato coincidesse con una festività, si dovrà concordare la consegna in un giorno alternativo.

In caso di chiusura della ditta appaltatrice, la stessa dovrà comunicarlo con congruo preavviso e comunque dovrà organizzarsi per garantire la fornitura con le modalità ordinarie.

La ditta appaltatrice comunque si impegna a garantire alla stazione appaltante che la propria cisterna sia sempre con quantitativo di prodotto sufficiente a garantire il pieno e perfetto funzionamento dell'impianto di depurazione.

Si precisa fin da ora che la Stazione Appaltante non è in grado di predeterminare già al momento dell'ordine il quantitativo necessario al completo riempimento della propria cisterna di stoccaggio (condizione essenziale per la corretta esecuzione del contratto), che verrà, quindi, a variare di volta in volta in funzione della quantità di prodotto utilizzata nei giorni precedenti al carico e potrà essere accertato solo al momento stesso della consegna.

Il mancato rispetto del calendario comporta applicazione di penali come esplicitato nell'apposito articolo del presente capitolato.

La consegna deve avvenire nel pieno rispetto della normativa ADR; la ditta appaltatrice dovrà dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti necessari a seguito dell'invio di idonea dichiarazione come in allegato.

ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- c. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente, salvo quanto previsto dall'art. 3 del presente Capitolato;
- d. nominare e comunicare al RUP un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
- e. la fornitura, a corredo dell'offerta, della Scheda di Sicurezza dei prodotti;
- f. la ditta deve assicurare che il prodotto fornito abbia le caratteristiche indicate nella scheda tecnica di sicurezza presentata in sede di offerta e deve inviare alla Stazione Appaltante ogni aggiornamento *medio tempore* intervenuto della detta scheda. La stazione appaltante si riserva la facoltà, in ogni momento, di verificare la conformità del prodotto in ingresso relativamente alla concentrazione ed alle altre caratteristiche chimiche indicate nella scheda di sicurezza e nei relativi aggiornamenti;

ART. 6 - ANTICIPAZIONI

All'Impresa potrà essere riconosciuta una anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione, in conformità al disposto di cui all'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 7 - PAGAMENTI IN ACCONTO e TEMPI DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura con indicati i beni forniti nel mese di riferimento.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato a mezzo bonifico bancario a 90 giorni data fattura fine mese (per i mesi di agosto e dicembre al 15 del mese successivo), e l'erogazione a favore dell'appaltatore previa emissione dei buoni di acquisto che attestano la regolare esecuzione come indicato all'art. 22 del presente Capitolato.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura elettronica, da parte dell'Impresa dopo l'emissione dei documenti sopraccitati.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, c. 2 e srt. 6 del DPR 05.10.2010, N. 207, nonché le disposizioni di cui all'art. 31 del DL 69/13 convertito nella L. 98/2013. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla Stazione Appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

ART. 8 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è vietata qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

ART. 11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

La prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione, le cui funzioni saranno svolte dallo stesso RUP.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 12 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOLTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 13 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Per quanto attiene più in generale alla materia delle varianti trova applicazione la disciplina contenuta nell'art. 106 citato.

ART. 14 – SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'art. 105 del D. Lvo 50/2016, ivi compreso il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione della prestazione principale.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

L'impresa, inoltre, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto con allegato DGUE sottoscritto dall'impresa subappaltatrice.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA

Al momento dell'affidamento del contratto di appalto, salvo le ipotesi di esenzione di cui all'art. 93, comma 8 del Codice dei Contratti, la ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva di importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La stessa sarà svincolata in corrispondenza dell'ultimo pagamento relativo ai servizi svolti.

Tale garanzia è prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e a copertura del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento alle medesime obbligazioni.

Essa cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato/verbale di regolare esecuzione.

La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale, qualora, in corso d'esecuzione delle prestazioni, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società appaltante.

ART. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentiranno di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente.

ART. 18 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08 e succ. modifiche ed integrazioni, il Committente promuove la cooperazione e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. A tal fine elabora un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (di seguito anche abbreviato *DUVRI*), nel quale sono indicate le misure dallo stesso adottate per eliminare i rischi da interferenze o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. (**Allegato M**). Dal canto suo, l'Appaltatore fornisce al Committente, in tempo utile alla verifica da parte della committenza ed eventuale effettuazione di modifica, una valutazione dei rischi specifici connessi allo svolgimento della proprio attività denominato *Piano Operativo di Sicurezza* (di seguito anche abbreviato *POS*), con i contenuti minimi previsti dall'Allegato XV del D. Lgs 81/08 (**Allegato I**), impegnandosi a cooperare con il Committente nell'attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi. Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

In particolare nelle fasi di scarico dei prodotti si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200 x H110.

I costi derivanti da interferenze si possono quantificare nel modo seguente:

CODICE PREZIARIO	DESCRIZIONE	PREZZO CAD / ORA	QUANTITÀ	COSTO MINIMO MENSILE
TOS23/1_17.P05.001.004	Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110 ¹	€ 138,48660	4	€ 553,95

Note:

[1] Si riporta di seguito il titolo del capitolo relativo al Codice Regionale TOS23/1_17.P05 il quale si riferisce all'intero capitolo TOS22_17:

NOLEGGI OPERE PROVVISORIALI (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a)): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo.

TOS23/1_17.P03.001.030	Occhiali a mascherina in PVC, con elastico di tenuta e lenti in policarbonato antiappannamento neutra, per la protezione meccanica, chimica e da polveri - conformi EN 166:2004	€ 2,52583	1	€ 2,53
TOS23/1_17.P03.001.035	Guanti da lavoro in lattice pesante per la manipolazione di sostanze chimiche dotati di marchio conformità CE classe III, conforme UNI EN 374-1:2017.	€ 1,75505	1	€ 1,76
TOS22_17.S08.002.002	Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni	€ 50,43478	1	€ 50,43

ART. 19 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto copia della propria Procedura interna di gestione/smaltimento dei rifiuti.

ART. 20 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa dal responsabile del procedimento. Trattandosi di prestazioni continuative, viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 21 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 22 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Ritardo nella consegna del materiale rispetto a quanto previsto nel calendario concordato	4	1 per mille per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto della concentrazione del principio attivo (per ogni infrazione)	5	€ 400,00
Mancato rispetto della normativa ADR (per ogni infrazione)	4	€ 100,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);

- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 23 – CONTESTAZIONI E RISERVE

Tutte le riserve ed i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 24 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato e nel Contratto che verrà stipulato al termine della procedura di affidamento, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 25 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

- di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
- di ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento per la protezione dei dati personali
- di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
- di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
- di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 26 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma scrittura privata in formato elettronico.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n. 955.

ART. 27 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 28 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Lucca. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

All. 1 Richiesta documentazione normativa ADR – Fornitori di prodotti

All. 2 Dichiarazione di utilizzo di mezzi e di personale idoneo

All. 3 Dichiarazione attestante l'attuazione di specifiche procedure ADR – Fornitori di Prodotti

		Allegato 1	
Redatto da: Ulivi Paola		Codice	All. 1
Titolo	Lettera richiesta documenti per qualifica fornitore		

Spett. Soc.

XXXXXXXXXX
 XXXX, XX
 XXXXX XXXXX (XX)

Oggetto: Richiesta documentazione normativa ADR – Fornitori di prodotti


In attuazione a quanto richiesto dalla normativa vigente in ambito di trasporto prodotti pericolosi (Normativa ADR) ed al fine di qualificare i ns. fornitori per garantire il rispetto della suddetta normativa, siamo a richiederVi la seguente documentazione:

- Nominativo del “Consulente per il trasporto di merci pericolose” della Vs. società e copia del certificato di formazione per i consulenti rilasciato dal ministero dei Trasporti.
- Dichiarazione di attuazione procedure e prassi atte a garantire l’esecuzione delle operazioni di movimentazione delle merci pericolose in conformità alle disposizioni dell’accordo ADR (All. 3 o vostro simile).

Vi informiamo, inoltre, che provvederemo ad aggiornare la documentazione in ns. possesso con frequenza triennale, salvo modifiche e/o integrazioni che Vi richiediamo di inviare.

Cogliamo, inoltre, l’occasione per informarVi che il Consulente per il trasporto di merci pericolose della ns. società è **Paola Ulivi** in possesso del certificato di formazione per i consulenti rilasciato dal Ministero dei trasporti n. C04278 di cui si allega copia.

Certi della Vs. disponibilità, rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti ed informazioni e porgiamo distinti saluti.

IL RUP


		Allegato 1	
Redatto da: Ulivi Paola		Codice	All. 1
Titolo	Lettera richiesta documenti per qualifica fornitore		

AL. 11 9/13

**COMUNITÀ EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA**

**CERTIFICATO CE DI FORMAZIONE PER I CONSULENTI PER LA
SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE**
I (Italia) (Direttiva 96/55/CE)


CERTIFICATO N. 004278

COGNOME: ULIVI

NAME : PAOLA

DATA DI NASCITA: 24/02/1966

LUOGO DI NASCITA: EMPOLI (FI)

FIRMA DEL TITOLARE: 

VALIDO FINO AL 28/06/2021 PER LE IMPRESE DI TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE,
NONCHE' PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI CARICO O SCARICO
CONNESSE A TALE TRASPORTO:
SU STRADA, VALIDITA' CIRCOSCRITTA ALLE MERCI:
CLASSE 2 (GAS)
CLASSE 3, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 5, 1, 5, 2, 6, 1, 6, 2, 8, 9 (SOLIDI E LIQUIDI)


RILASCIATO DA: DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI FIRENZE

RINNOVATO FINO AL 28/06/2025 DA U.M.C. DI FIRENZE

FIRENZE, 27/01/2021

FIRMA:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Motorizzazione Civile di Firenze
Il Capo Ufficio della Sezione
Ing. Marco Albanesi



		Allegato 2	
Redatto da: Ulivi Paola		Codice	Al. 2
Titolo: Dichiarazione di utilizzo di mezzi e di personale idoneo			

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della
ditta _____ con sede in
_____ Via
_____ n. _____ P.IVA _____

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità che, nell'ambito delle forniture effettuate alla ditta Committente
_____ con sede in
_____ Via
_____ n. _____

- viene impiegato solamente personale appartenente alla propria ditta
- che suddetto personale risulta idoneo e qualificato ai sensi della Normativa ADR per lo svolgimento delle attività oggetto della fornitura
- che suddetto personale risulta idoneo e qualificato anche alla nuova normativa riguardante la Security.
- che il suddetto personale coincide con quanto comunicato alla Ditta Committente
- che i mezzi utilizzati per lo svolgimento delle attività risultano idonei a quanto richiesto dalla normativa ADR e che vengono mantenuti tali nel corso dello svolgimento delle attività
- che i suddetti mezzi corrispondono a quanto comunicato alla Ditta Committente

In fede.

Il Rappresentante Legale

(timbro e firma)

		Allegato 3	
Redatto da: Ulivi Paola		Codice	All. 3
Titolo	Dichiarazione attestante l'attuazione di specifiche procedure ADR Fornitori di prodotti		

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della
ditta _____ con sede in
_____ Via
_____ n. _____ P.IVA _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che, nell'ambito delle forniture effettuate alla (per conto della) ditta
Committente _____ con sede in
_____ Via
_____ n. _____

vengono definite ed attuate con regolarità le procedure e le prassi previste, così come individuate dalla normativa ADR, atte a garantire la esecuzione delle operazioni di movimentazione delle merci pericolose in conformità alle disposizioni dell'ADR stesso:

- Corretta classificazione delle merci
- Imballaggio in contenitori e/o GIR idoneamente omologati
- Corretta etichettatura dei colli
- Fornitura di schede di sicurezza compilate correttamente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- Procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate.
- Prassi per quanto concerne la considerazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate.
- Procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico e scarico.
- Procedure di urgenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possono pregiudicare la sicurezza durante il trasporto, il carico e lo scarico di merci pericolose.
- Procedure di verifica volte a garantire la presenza a bordo dei mezzi di trasporto dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro

		Allegato 3	
Redatto da: Ulivi Paola		Codice	All. 3
Titolo	Dichiarazione attestante l'attuazione di specifiche procedure ADR Fornitori di prodotti		

conformità alle normative.

- Procedure per la verifica che il personale incaricato al trasporto e/o al carico e scarico di merci pericolose dispone di procedure di esecuzione ed istruzioni dettagliate.
- Procedure per l'addestramento e la sensibilizzazione del personale.
- Procedura e prassi per l'adeguamento alle nuove norme sulla Security così come stabilito al cap. 1.10 ADR
- Procedure per la scelta di fornitori, le quali tengono conto delle disposizioni legislative e delle particolari esigenze relative al trasporto di merci pericolose.

In fede.

Il Rappresentante Legale

(Timbro e firma)